

Termine d'opposizione: 28 settembre 1949.

DECRETO FEDERALE

concernente

la concessione di assegni familiari ai lavoratori agricoli
e ai contadini di montagna

(Del 22 giugno 1949)

L'ASSEMBLEA FEDERALE

DELLA

CONFEDERAZIONE SVIZZERA,

visto l'articolo 34 *quinquies* della Costituzione federale,
visto il Messaggio del Consiglio federale del 31 gennaio 1949,

decreta:

I. DISPOSIZIONE GENERALE

Art. 1.

I lavoratori agricoli e i contadini di montagna hanno diritto agli assegni familiari conformemente alle disposizioni del presente decreto.

II. ASSEGNI FAMILIARI AI LAVORATORI AGRICOLI

Art. 2.

¹ Si considerano lavoratori agricoli le persone che, come salariati, prestano, in un'azienda agricola, lavoro agricolo o forestale, o servizio nell'economia domestica rurale.

Person
aventi
diritto.

² I lavoratori agricoli stranieri hanno diritto agli assegni familiari soltanto se sono domiciliati in Svizzera con la loro famiglia.

³ Il Consiglio federale emana disposizioni particolari sulla nozione di agricoltura e di lavoratore agricolo.

Art. 3.

¹ Gli assegni familiari ai lavoratori agricoli consistono in assegni per l'economia domestica e in assegni per i figli.

Specie di
assegni:
importi.

² Le aliquote sono le seguenti:

- a. un assegno per l'economia domestica di 30 franchi il mese o di fr. 1,20 per giorno lavorativo;
- b. per ogni figlio d'età inferiore ai quindici anni un assegno di fr. 8.50 il mese o di 34 centesimi per giorno lavorativo.

³ L'importo complessivo degli assegni familiari versati ad un lavoratore agricolo non deve superare 81 franchi il mese o fr. 3,24 per giorno lavorativo.

Art. 4.

Pagamento
del salario
in uso nella
località.

Il versamento degli assegni familiari è subordinato alla condizione che il salario pagato dal datore di lavoro corrisponda almeno alle aliquote in uso nella località per i lavoratori agricoli.

III. ASSEGNI FAMILIARI AI CONTADINI DI MONTAGNA

Art. 5.

Persone
aventi
diritto.

¹ Si considerano contadini di montagna le persone la cui attività principale è l'esercizio per proprio conto in regioni di montagna di un'azienda agricola che abbia una capacità di rendimento, espressa in unità di bestiame grosso, non superiore a 12 unità. Nel determinare l'importanza dell'azienda deve essere tenuto conto delle foreste private e del guadagno accessorio proveniente da attività non agricola conseguito dal capo d'azienda e dal suo coniuge.

² Per la delimitazione delle regioni di montagna sono determinanti i limiti normali previsti dal catasto federale della produzione agricola.

³ Il Consiglio federale emana le necessarie disposizioni per il calcolo della capacità di rendimento delle aziende e per la delimitazione delle regioni di montagna.

Art. 6.

Spese del
l'assegno;
importo.

¹ L'assegno familiare ai contadini di montagna è di fr. 8,50 il mese per ogni figlio che entra in considerazione conformemente al secondo capoverso.

² Per le aziende con capacità di rendimento da 1 a 6 unità di bestiame grosso, tutti i figli di età inferiore ai 15 anni danno diritto all'assegno. Nel calcolo dell'indennità sono esclusi, per le aziende con capacità di rendimento da 6 a 9 unità di bestiame grosso, un figlio, e per quelle con capacità di rendimento da 9 a 12 unità di bestiame grosso, 2 figli.

Art. 7.

Le quote e i contributi dovuti in conformità della legge federale su l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti e dell'articolo 14 del presente decreto possono essere compensati con gli assegni familiari ai contadini di montagna.

Compensazione.

Art. 8.

¹ Nessuno può ricevere simultaneamente gli assegni familiari per i lavoratori agricoli e quelli per i contadini di montagna.

Divieto di cumulare gli assegni.

² I contadini di montagna hanno diritto agli assegni familiari durante tutto l'anno anche se esercitano accessoriamente una altra attività lucrativa. Se sono assunti temporaneamente come lavoratori agricoli essi possono scegliere per questo periodo tra i due generi di assegni.

IV. RESTITUZIONE E RICUPERO DI ASSEGNI FAMILIARI

Art. 9.

¹ Chi ha ricevuto assegni familiari ai quali non aveva diritto, oppure assegni troppo elevati, è tenuto a restituire gli importi indebitamente ricevuti.

Restituzione di assegni familiari indebitamente ricevuti.

² Sono applicabili per analogia le disposizioni della legge federale su l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti relative alla restituzione delle rendite indebitamente ricevute.

Art. 10.

¹ Chi non ha ricevuto un assegno familiare al quale aveva diritto o ha ricevuto un assegno inferiore a quello che poteva pretendere può esigere il pagamento dell'importo dovutogli.

Ricupero di assegni familiari non ricevuti.

² Gli assegni non ricevuti possono essere pretesi solamente per i 12 mesi che precedono la data alla quale l'interessato ha fatto valere per la prima volta il suo diritto.

V. ORGANIZZAZIONE

Art. 11.

La fissazione e il versamento degli assegni familiari, nonché la riscossione dei contributi dei datori di lavoro in conformità dell'articolo 14, spettano alle casse cantonali di compensazione, istituite in virtù dell'articolo 61 della legge federale su l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (chiamate qui di seguito « casse di compensazione »).

Compiti delle casse di compensazione.

Art. 12.

Richiesta e versamento degli assegni familiari.

¹ Chi pretende gli assegni familiari deve farne richiesta alla cassa di compensazione mediante uno speciale modulo (questionario).

² Di regola, gli assegni familiari devono essere versati ai lavoratori agricoli ogni mese e ai contadini di montagna ogni trimestre.

³ Se gli aventi diritto non usano gli assegni familiari a favore delle persone cui sono destinati, queste possono chiederne il versamento nelle proprie mani.

Art. 13.

Regolamento dei pagamenti e dei conti.

¹ Le casse di compensazione devono tenere una contabilità distinta dei contributi dei datori di lavoro nell'agricoltura e degli assegni familiari versati, e regolare i conti con l'ufficio centrale di compensazione dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti.

² Per il regolamento dei pagamenti e dei conti sono applicabili per analogia le disposizioni della legge federale su l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti.

Art. 14.

Revisione delle casse e controllo dei datori di lavoro.

La revisione delle casse e gli eventuali controlli dei datori di lavoro in conformità dell'articolo 68 della legge federale su l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti devono estendersi anche al versamento degli assegni familiari e all'adempimento, da parte dei datori di lavoro nell'agricoltura, dell'obbligo di pagare i contributi.

Art. 15.

Obbligo di fornire informazioni.

Le persone che chiedono gli assegni familiari sono tenute a fornire agli agenti delle casse e alle autorità di vigilanza informazioni veritiere sulle condizioni determinanti per il versamento degli assegni. Il medesimo obbligo incombe ai datori di lavoro di persone che hanno diritto agli assegni. Essi sono inoltre tenuti a rilasciare le attestazioni occorrenti ai lavoratori agricoli.

VI. FINANZIAMENTO

1. Assegni familiari ai lavoratori agricoli.

Art. 16.

Contributi dei datori di lavoro.

¹ A copertura parziale delle spese per il versamento degli assegni familiari ai lavoratori agricoli, tutti i datori di lavoro nel-

l'agricoltura pagano un contributo pari all'1 per cento delle somme pagate in salari al personale agricolo, per quanto per dette somme debbano essere pagate le quote in conformità della legge federale su l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti.

² I contributi dei datori di lavoro sono versati al fondo previsto nell'articolo 1, primo capoverso, lettera *f*, del decreto federale del 24 marzo 1947 che istituisce speciali fondi prelevati dalle entrate dei fondi centrali di compensazione.

³ Per la riscossione di contributi arretrati e per il ricupero dei contributi indebitamente pagati sono applicabili per analogia le disposizioni della legge federale su l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti.

Art. 17.

¹ I mezzi finanziari occorrenti per il versamento degli assegni familiari ai lavoratori agricoli sono prelevati dal fondo previsto nell'articolo 1, primo capoverso, lettera *f*, del decreto federale del 24 marzo 1947 che istituisce speciali fondi prelevati dalle entrate dei fondi centrali di compensazione.

² La Confederazione rimborsa a questo fondo la metà dei prelevamenti. A sua volta ciascun Cantone deve rimborsare alla Confederazione la metà delle spese che questa si assume per il versamento degli assegni familiari ai lavoratori agricoli residenti sul rispettivo territorio.

³ Per far valere il suo diritto al rimborso la Confederazione presenta periodicamente i conti ai Cantoni. Il Dipartimento federale delle finanze e delle dogane è autorizzato a compensare le somme da rimborsare con prestazioni d'altra natura dovute dalla Confederazione ai Cantoni.

Prestazioni del fondo, della Confederazione e dei Cantoni.

2. *Assegni familiari ai contadini di montagna.*

Art. 18.

I mezzi finanziari occorrenti per il versamento degli assegni familiari ai contadini di montagna sono prelevati dal fondo previsto nell'articolo 1, primo capoverso, lettera *f*, del decreto federale del 24 marzo 1947 che istituisce speciali fondi prelevati dalle entrate dei fondi centrali di compensazione.

3. *Impiego di altri mezzi finanziari; copertura delle spese di amministrazione.*

Art. 19.

Se il fondo previsto nell'articolo 1, primo capoverso, lettera *f*, del decreto federale del 24 marzo 1947 che istituisce speciali fondi prelevati dalle entrate dei fondi centrali di compensazione non

Finanziamento in caso d'insufficienza del fondo.

fosse sufficiente per coprire le spese, sarà fatto ricorso al fondo per la protezione della famiglia previsto nell'art. 1, primo capoverso, lettera c, di detto decreto federale.

Art. 20.

Spese di amministrazione.

¹ I contributi alle spese di amministrazione in conformità dell'articolo 69 della legge federale su l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti devono essere riscossi parimente sui contributi dovuti dai datori di lavoro in conformità dell'articolo 14 del presente decreto.

² Le spese di amministrazione derivanti alle casse di compensazione dall'attuazione del presente decreto saranno coperte, se i contributi dei datori di lavoro di cui al primo capoverso sono insufficienti, mediante versamenti suppletivi dal fondo previsto nell'articolo 1, primo capoverso, lettera f, del decreto federale del 24 marzo 1947 che istituisce speciali fondi prelevati dalle entrate dei fondi centrali di compensazione.

VII. RICORSI

Art. 21.

¹ Contro le decisioni pronunciate dalle casse di compensazione in virtù del presente decreto gli interessati possono interporre ricorso, entro 30 giorni dalla notificazione, alle autorità cantonali di ricorso previste nell'articolo 85 della legge federale su l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti.

² Contro le decisioni delle autorità cantonali di ricorso gli interessati e il Consiglio federale possono appellarsi al Tribunale federale delle assicurazioni, entro 30 giorni dalla notificazione per iscritto.

³ Alla procedura sono applicabili per analogia le disposizioni sul contenzioso nell'assicurazione vecchiaia e superstiti.

VIII. DISPOSIZIONI PENALI

Art. 22.

Reati.

Chiunque, mediante indicazioni inesatte o incomplete o in qualsiasi altro modo, ottiene per sè o per altri assegni familiari che non gli spettano,

chiunque, mediante indicazioni inesatte o incomplete o in qualsiasi altro modo, si sottrae, in tutto o in parte, all'obbligo di pagare i contributi,

chiunque viola l'obbligo del segreto oppure, nell'applicazione del presente decreto, abusa del suo ufficio, quale organo o funzionario, a danno di terze persone o a suo vantaggio,

chiunque nella sua qualità di revisore o di aiuto revisore, procedendo ad una revisione o ad un controllo, oppure alla stesura o alla presentazione del rapporto di revisione o di controllo viola in modo grave i suoi doveri,

è punito, se non si tratti di un crimine o di un delitto del Codice penale cui è comminata una pena più grave, con la detenzione fino a 6 mesi o con la multa fino a 10 000 franchi. Le due pene possono essere cumulate.

Art. 23.

Chiunque, contrariamente all'obbligo che gli incombe, intenzionalmente fornisce informazioni inesatte o rifiuta di dare informazioni,

Contravvenzioni.

chiunque si oppone ad un controllo ordinato dall'autorità competente o in qualsiasi modo lo impedisce,

chiunque non riempie o riempie in modo non conforme al vero i moduli prescritti,

è punito con la multa fino a 500 franchi, semprechè non si verifichi una delle fattispecie indicate nell'articolo 20.

Art. 24.

¹ Il perseguimento e il giudizio spettano ai Cantoni.

² Tutte le sentenze che sono passate in giudicato e le dichiarazioni di non doversi procedere devono essere comunicate immediatamente e senza spese, nel loro testo integrale, al Ministero pubblico della Confederazione per informazione del Consiglio federale.

Perseguimento e giudizio.

Art. 25.

¹ Chiunque viola le prescrizioni d'ordine o di controllo, senza che l'infrazione sia punita in conformità degli articoli 20 e 21, è punito dalla cassa di compensazione, previo ammonimento, con una multa d'ordine fino a 50 franchi. La decisione di multa è notificata per iscritto con indicazione dei motivi. La procedura è regolata dalle disposizioni della legge federale su l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti.

Infrazioni alle prescrizioni d'ordine e di controllo

² Le decisioni di multa possono essere impugnate davanti all'autorità cantonale di ricorso. Questa decide inappellabilmente.

IX. DISPOSIZIONI ESECUTIVE E FINALI

Art. 26.

Inapplica-
bilità del pre-
sente decreto
federale.

Se un Cantone ha istituito l'obbligo generale di versare assegni familiari o per i figli ai lavoratori agricoli, il Consiglio federale può, su proposta del Governo cantonale, dichiarare il presente decreto federale inapplicabile ai datori di lavoro e ai lavoratori nell'agricoltura dimoranti in questo Cantone.

Art. 27.

Applicabilità
della legge
su l'Assicu-
razione vec-
chiaia e su-
perstiti.

Per quanto il presente decreto non contenga tutte le prescrizioni esecutive necessarie, sono applicabili, per analogia e a titolo integrativo, le disposizioni della legge federale su l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti.

Art. 28.

Disposizioni
esecutive
dei Cantoni.

I Cantoni emanano le disposizioni esecutive necessarie; esse devono essere sottoposte all'approvazione del Consiglio federale.

Art. 29.

Entrata in
vigore ed
esecuzione.

¹ Il presente decreto federale entra in vigore il 1° gennaio 1950 ed ha effetto fino al 31 dicembre 1952.

² Il Consiglio federale è incaricato di eseguire il presente decreto. Esso emana le disposizioni esecutive.

³ Il Consiglio federale è incaricato di pubblicare il presente decreto conformemente alle disposizioni della legge federale del 17 giugno 1874 concernente le votazioni popolari su leggi e risoluzioni federali.

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 22 giugno 1949.

Il Presidente: **Wenk.**

Il Segretario: **Ch. Oser.**

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 22 giugno 1949.

Il Presidente: **Escher.**

Il Segretario: **Leimgruber.**

Il Consiglio federale decreta:

Il decreto federale che precede sarà pubblicato conformemente all'articolo 89, secondo capoverso, della Costituzione federale e all'articolo 3 della legge federale del 17 giugno 1874 concernente le votazioni popolari su leggi e risoluzioni federali.

Berna, 22 giugno 1949.

Per ordine del Consiglio federale svizzero,

Il Cancelliere della Confederazione:

Leimgruber.

Data della pubblicazione: *30 giugno 1949.*

Termine d'opposizione: *28 settembre 1949.*

Termine d'opposizione: 28 settembre 1949.

DECRETO FEDERALE

inteso

a promuovere le cooperative di fideiussione delle arti e mestieri

(Del 22 giugno 1949)

L'ASSEMBLEA FEDERALE DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA,

visto l'articolo 31 bis, secondo capoverso, della Costituzione federale;
visto il messaggio del Consiglio federale del 28 gennaio 1949,

decreta:

Art. 1.

Norma.

¹La Confederazione promuove nei limiti del presente decreto la concessione di prestiti o di crediti agli artigiani e ai negozianti al minuto mediante sussidi alle cooperative di fideiussione delle arti e mestieri.

²I sussidi sono concessi soltanto alle cooperative di fideiussione di pubblica utilità aperte ai conduttori d'azienda di tutti i rami delle arti e mestieri e del commercio al minuto, che sono amministrate in modo razionale e che offrono ogni garanzia per una gestione regolare, conforme all'interesse generale.

³I sussidi sono versati in forma di contributi alle spese generali d'amministrazione delle cooperative di fideiussione e di assunzione parziale delle perdite subite per fideiussioni prestate.

Art. 2.

Contributi alle spese generali d'amministrazione.

¹Il contributo alle spese generali d'amministrazione sarà versato alle cooperative di fideiussione soltanto per le spese indispensabili all'adempimento dei loro compiti e può importare, al massimo, la metà delle spese che possono essere prese in considerazione e che non saranno

coperte dalle entrate ordinarie. Detto contributo deve essere adeguatamente proporzionato all'importo degli impegni derivanti dalle fideiussioni in corso.

² Il contributo alle spese generali d'amministrazione sarà assegnato soltanto a condizione che il Cantone in cui la cooperativa di fideiussione svolge la sua attività conceda un sussidio di importo almeno pari. Se l'attività della cooperativa di fideiussione si estende a tutto il territorio della Confederazione, il Consiglio federale potrà rinunciare a detta condizione, qualora si tratti di Cantoni nei quali la cooperativa svolga soltanto un'attività limitata.

Art. 3.

Assunzione parziale delle perdite per fideiussioni prestate.

¹ Le perdite per fideiussioni prestate possono essere assunte in ragione del:

- a. 75 % al massimo, qualora si tratti di fideiussioni ordinarie;
- b. 90 % al massimo, qualora si tratti di fideiussioni con rischio elevato.

² Le perdite subite saranno rifeuse soltanto nei casi in cui la cooperativa di fideiussione si sia attenuta alle prescrizioni che disciplinano la materia e abbia dato prova di tutta la diligenza che si può pretendere da essa.

Art. 4.

Mezzi disponibili.

¹ Nel bilancio della Confederazione è stanziato ogni anno un credito a favore delle cooperative di fideiussione.

² I sussidi sono parzialmente coperti dagli interessi della somma di tre milioni e mezzo di franchi, assegnata alle cooperative di fideiussione delle arti e mestieri in virtù del decreto federale del 24 settembre 1948 che costituisce un fondo a favore delle istituzioni ausiliarie dell'artigianato e del commercio.

³ Il capitale potrà essere destinato a coprire le perdite subite nel corso di un anno per fideiussioni prestate, soltanto qualora gli interessi di detto periodo non fossero sufficienti. In tal caso gli interessi che, negli anni successivi, non saranno usati per coprire le perdite per fideiussioni prestate dovranno essere aggiunti al capitale finchè lo stesso abbia nuovamente raggiunto l'importo iniziale di tre milioni e mezzo di franchi.

Art. 5.

Disposizioni finali.

¹ Il Consiglio federale è incaricato di emanare le disposizioni esecutive necessarie. Esso può subordinare l'assegnazione dei sussidi ad altre condizioni.

² Il presente decreto sarà pubblicato conformemente all'articolo 3 della legge federale del 17 giugno 1874 concernente le votazioni popolari su leggi e risoluzioni federali.

³ Il Consiglio federale fissa la data dell'entrata in vigore del presente decreto e abrogherà a quella data il suo decreto del 13 settembre 1941/12 luglio 1946 concernente l'aiuto delle cooperative di fideiussione delle arti e mestieri agli artigiani e ai negozianti al minuto.

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 22 giugno 1949.

Il Presidente: **Wenk.**

Il Segretario: **Ch. Oser.**

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 22 giugno 1949.

Il Presidente: **Escher.**

Il Segretario: **Leimgruber.**

Il Consiglio federale decreta:

Il decreto federale che precede sarà pubblicato conformemente all'articolo 89, secondo capoverso, della Costituzione federale e all'articolo 3 della legge federale del 17 giugno 1874, concernente le votazioni popolari su leggi e risoluzioni federali.

Berna, 22 giugno 1949.

Per ordine del Consiglio federale svizzero,

Il Cancelliere della Confederazione:

Leimgruber.

Data della pubblicazione: 30 giugno 1949.

Termine d'opposizione: 28 settembre 1949.

Termine d'opposizione: 28 settembre 1949.

DECRETO FEDERALE

che limita

l'apertura e l'ampliamento degli alberghi

(Del 24 giugno 1949)

L'ASSEMBLEA FEDERALE
DELLA
CONFEDERAZIONE SVIZZERA,

visto l'articolo 31 *bis* della Costituzione federale;

visto il messaggio del Consiglio federale del 22 ottobre 1948,

decreta:

Art. 1.

¹ La costruzione, l'apertura e l'ampliamento di alberghi, nelle regioni prevalentemente turistiche, sono soggetti a un permesso dell'autorità competente.

² Per alberghi nel senso del presente decreto s'intendono anche le pensioni e le aziende analoghe, come i cosiddetti « apartment-house », le case di vacanza e gli stabilimenti balneari, ma non gli istituti d'educazione con internato, i collegi e le pensioni per bambini.

Art. 2.

¹ Sono equiparati all'apertura l'uso come albergo di un edificio adibito precedentemente ad altri scopi, come pure la modificazione del genere d'esercizio e il trasferimento di un albergo entro i limiti delle regioni turistiche, oppure il trasferimento in una data regione turistica.

² È considerato come ingrandimento qualsiasi aumento del numero dei letti per clienti.

Art. 3.

Il Consiglio federale designa le regioni considerate prevalentemente turistiche nel senso dell'articolo 1, dopo aver sentito i Governi cantonali e la Società fiduciaria dell'industria degli alberghi, e data parimente la possibilità alla Federazione svizzera del turismo e alla Società svizzera degli albergatori di esprimere il loro parere.

Art. 4.

Il permesso è concesso qualora il richiedente giustifichi che v'è il bisogno di aprire o ampliare un albergo.

Art. 5.

¹ La domanda d'autorizzazione deve essere rivolta all'autorità cantonale, che decide dopo aver proceduto ad un'inchiesta, sentito l'autorità comunale e, nei casi più importanti, la Società fiduciaria dell'industria degli alberghi.

² Il permesso può essere concesso parzialmente o condizionatamente.

³ L'autorità cantonale prende una decisione scritta e motivata, di cui copia completa è comunicata al richiedente, all'autorità comunale, alla Società fiduciaria dell'industria degli alberghi ed alla Società svizzera degli albergatori.

Art. 6.

¹ Contro la decisione dell'autorità cantonale è ammesso il ricorso al Consiglio federale, conformemente agli articoli 125 e seguenti della legge federale del 16 dicembre 1943 sull'organizzazione giudiziaria.

² Hanno diritto di ricorrere tanto il richiedente, quanto l'autorità comunale, la Società fiduciaria e la Società svizzera degli albergatori.

Art. 7.

Quando una domanda di autorizzazione è stata respinta, il richiedente non può rinnovarla se non fornisce la prova che la situazione è mutata.

Art. 8.

¹ Chiunque, senza autorizzazione, costruisce, apre, esercita, amplia o trasferisce un albergo o modifica il genere dell'azienda, chiunque, senza autorizzazione, usa come albergo un edificio adibito precedentemente ad altri scopi, chiunque non si attiene alle condizioni poste dall'autorizzazione, è punito con la multa.

² Il perseguimento penale e il giudizio spettano ai Cantoni.

Art. 9.

¹ Le autorità cantonali sono tenute ad impedire la costruzione e l'esercizio di alberghi senza autorizzazione.

² Gli alberghi esercitati senza autorizzazione saranno chiusi entro un adeguato termine.

Art. 10.

Gli alberghi in possesso dell'autorizzazione conformemente al presente decreto, sono sottoposti alla legislazione cantonale.

Art. 11.

¹ D'ora innanzi, la Società fiduciaria dell'industria degli alberghi non concederà più indennità alcuna per la chiusura di alberghi alle aziende situate fuori delle regioni turistiche di cui all'articolo 3.

² Fuori di dette regioni, la società non concederà ai proprietari di alberghi costruiti o notevolmente ampliati dopo l'entrata in vigore del presente decreto, prestito alcuno destinato ad estinguere crediti ipotecari in capitale non coperti conformemente agli articoli dal 36 al 51 della legge federale del 28 settembre 1944*) che istituisce misure giuridiche a favore dell'industria degli alberghi e di quella dei ricami.

Art. 12.

¹ L'esecuzione del presente decreto spetta alle autorità cantonali.

² Il Consiglio federale esercita l'alta vigilanza sull'esecuzione del presente decreto. Esso può emanare disposizioni generali d'applicazione e prendere i provvedimenti atti a garantire l'esecuzione delle decisioni cresciute in giudicato.

Art. 13.

¹ Il presente decreto ha effetto fino al 31 dicembre 1951.

² Il Consiglio federale è incaricato di pubblicare il presente decreto conformemente alle disposizioni della legge federale del 17 giugno 1874 concernente le votazioni popolari su leggi e risoluzioni federali.

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 24 giugno 1949.

Il Presidente: **Wenk.**

Il Segretario: **Gh. Oser.**

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 24 giugno 1949.

Il Presidente: **Escher.**

Il Segretario: **Leimgruber.**

Il Consiglio federale decreta:

Il decreto federale che precede sarà pubblicato conformemente all'articolo 89, secondo capoverso, della Costituzione federale e all'articolo 3 della legge federale del 17 giugno 1874 concernente le votazioni popolari su leggi e risoluzioni federali.

Berna, 24 giugno 1949.

Per ordine del Consiglio federale svizzero,

Il Cancelliere della Confederazione:

Leimgruber.

Data della pubblicazione: 30 giugno 1949.

Termine d'opposizione: 28 settembre 1949.

*) RU 60. 877.

Termine d'opposizione: 28 settembre 1949.

DECRETO FEDERALE

che proroga e modifica

**quello sulle misure intese a promuovere la costruzione
di case d'abitazione**

(Del 24 giugno 1949)

L'ASSEMBLEA FEDERALE DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA,

visto il messaggio del Consiglio federale del 9 maggio 1949,

decreta:

Art. 1.

Il decreto federale dell'8 ottobre 1947 sulle misure intese a promuovere la costruzione di case d'abitazione è prorogato fino al 31 dicembre 1950, eccettuato l'articolo 3, secondo capoverso.

Art. 2.

¹ Il Consiglio federale è incaricato di pubblicare il presente decreto conformemente alle disposizioni della legge federale del 17 giugno 1874 concernente le votazioni popolari su leggi e risoluzioni federali.

² Esso fissa la data dell'entrata in vigore del presente decreto.

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 24 giugno 1949.

Il Presidente: **Wenk.**

Il Segretario: **Ch. Oser.**

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 24 giugno 1949.

Il Presidente: **Escher.**

Il Segretario: **Leimgruber.**

Il Consiglio federale decreta :

Il decreto federale che precede sarà pubblicato conformemente all'articolo 89, secondo capoverso, della Costituzione federale e all'articolo 3 della legge federale del 17 giugno 1874 concernente le votazioni popolari su leggi e risoluzioni federali.

Berna, 24 giugno 1949.

Per ordine del Consiglio federale svizzero,

Il Cancelliere della Confederazione :

Leimgruber.

Data della pubblicazione: *30 giugno 1949.*

Termine d'opposizione: *28 settembre 1949.*

DECRETO FEDERALE

che autorizza

**la costruzione di un edificio ad uso delle poste, dei telegrafi
e dei telefoni a San Moritz**

(Del 7 giugno 1949)

L'ASSEMBLEA FEDERALE
DELLA
CONFEDERAZIONE SVIZZERA,

visto il messaggio del Consiglio federale del 13 dicembre 1948,

decreta :

Art. 1.

È stanziato un credito di 3.500.000 franchi per la costruzione di un edificio ad uso delle poste, dei telegrafi e dei telefoni a San Moritz.

Il Consiglio federale è autorizzato ad introdurre nel progetto di costruzione, entro i limiti del credito aperto, le modificazioni che si rendessero necessarie.

Art. 2.

Il presente decreto, non rivestendo carattere obbligatorio generale, entra immediatamente in vigore.

Il Consiglio federale è incaricato di eseguirlo.

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 31 marzo 1949.

Il Presidente: **Wenk.**

Il Segretario: **Ch. Oser.**

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 7 giugno 1949.

Il Presidente: **Escher.**

Il Segretario: **Leimgruber.**

Il Consiglio federale decreta:

Il decreto federale che precede sarà pubblicato nel *Foglio federale*.

Berna, 7 giugno 1949.

Per ordine del Consiglio federale svizzero,

Il Cancelliere della Confederazione :

Leimgruber.

DECRETO FEDERALE

concernente

il preventivo d'esercizio della Regia degli alcool per il periodo
dal 1° luglio 1949 al 30 giugno 1950

(Del 22 giugno 1949)

L'ASSEMBLEA FEDERALE
DELLA
CONFEDERAZIONE SVIZZERA,

visto il messaggio del Consiglio federale del 6 maggio 1949,

decreta:

Articolo unico.

È approvato il preventivo d'esercizio della Regia degli alcool, presentato dal Consiglio federale per il periodo dal 1° luglio 1949 al 30 giugno 1950, che prevede 44.580.000 franchi di entrate e 26.552.000 franchi di uscite.

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 16 giugno 1949.

Il Presidente: **Wenk.**

Il Segretario: **Ch. Oser.**

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 22 giugno 1949.

Il Presidente: **Escher.**

Il Segretario: **Leimgruber.**

Il Consiglio federale decreta:

Il decreto federale che precede sarà pubblicato nel *Foglio federale*.

Berna, 22 giugno 1949.

Per ordine del Consiglio federale svizzero,

Il Cancelliere della Confederazione:

Leimgruber.

DECRETO FEDERALE

che approva

il conto di Stato della Confederazione per l'anno 1948

(Del 23 giugno 1949)

L'ASSEMBLEA FEDERALE
DELLA
CONFEDERAZIONE SVIZZERA,

visto l'articolo 85, numero 10, della Costituzione federale;
visto il messaggio del Consiglio federale del 26 aprile 1949,

decreta :

Articolo unico.

È approvato il conto di Stato della Confederazione Svizzera per l'esercizio del 1948 che si chiude con un avanzo netto di franchi 176.318.542,72. Questo avanzo netto è interamente destinato all'ammortamento dell'eccedenza passiva la quale ascende, il 31 dicembre 1948, a fr. 7.982.505.978,91.

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 9 giugno 1949.

Il Presidente: **Escher.**

Il Segretario: **Leimgruber.**

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 23 giugno 1949.

Il Presidente: **Wenk.**

Il Segretario: **Ch. Oser.**

Il Consiglio federale decreta:

Il decreto federale che precede sarà pubblicato nel *Foglio federale*.

Berna, 23 giugno 1949.

Per ordine del Consiglio federale svizzero,

Il Cancelliere della Confederazione:

Leimgruber.

DECRETO FEDERALE

che approva

la gestione del Consiglio federale, del Tribunale federale
e del Tribunale federale delle assicurazioni nel 1948

(Del 23 giugno 1949)

L'ASSEMBLEA FEDERALE
DELLA
CONFEDERAZIONE SVIZZERA,

visti i rapporti del Consiglio federale del 1° aprile 1949, del Tribunale federale del 5 febbraio 1949 e del Tribunale federale delle assicurazioni del 28 gennaio 1949,

decreta:

Articolo unico.

La gestione del Consiglio federale, del Tribunale federale e del Tribunale federale delle assicurazioni nel 1948 è approvata.

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 8 giugno 1949.

Il Presidente: **Wenk.**

Il Segretario: **Ch. Oser.**

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 23 giugno 1949.

Il Presidente: **Escher.**

Il Segretario: **Leimgruber.**

Il Consiglio federale decreta:

Il decreto federale che precede sarà pubblicato nel *Foglio federale*.

Berna, 23 giugno 1949.

Per ordine del Consiglio federale svizzero,

Il Cancelliere della Confederazione:

Leimgruber.

DECRETO FEDERALE

che approva

**i conti ed il rapporto di gestione delle Ferrovie federali svizzere
per l'anno 1948**

(Del 23 giugno 1949)

L'ASSEMBLEA FEDERALE
DELLA
CONFEDERAZIONE SVIZZERA,

visto il rapporto di gestione ed i conti presentati dalla Direzione generale delle Ferrovie federali svizzere il 9 aprile 1949;

visto il rapporto e le proposte del consiglio d'amministrazione del 28 aprile 1949, presentati al Consiglio federale per l'Assemblea federale;

visto il messaggio del Consiglio federale del 17 maggio 1949,

decreta :

Art. 1.

Sono approvati i conti del 1948, chiusi con un beneficio netto di 15.010.812,48, come pure il bilancio al 31 dicembre 1948 dell'amministrazione delle Ferrovie federali svizzere.

Art. 2.

La gestione dell'amministrazione delle Ferrovie federali svizzere nel 1948 è approvata.

Art. 3.

Conformemente all'articolo 16, primo capoverso, lettere *a* e *b* della legge sulle Ferrovie federali svizzere, il beneficio netto del 1948 è impegato nel seguente modo:

a. Versamento alla riserva legale	fr. 8.000.00.—
b. Interesse per il capitale di dotazione	» 7.000.000.—
L'eccedenza rimanente, cioè	fr. 10.812,48

è parimente attribuita alla riserva per la copertura di possibili disavanzi futuri.

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 15 giugno 1949.

Il Presidente: **Escher.**
Il Segretario: **Leimgruber.**

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 23 giugno 1949.

Il Presidente: **Wenk.**
Il Segretario: **Ch. Oser.**

Il Consiglio federale decreta:

Il decreto federale che precede sarà inserito nel *Foglio federale*.

Berna, 23 giugno 1949.

Per ordine del Consiglio federale svizzero,

Il Cancelliere della Confederazione:

Leimgruber.

DECRETO FEDERALE

che apre

all'Amministrazione federale delle poste, dei telegrafi e dei telefoni, crediti per l'acquisto di materiale nel 1950

(Del 24 giugno 1949)

L'ASSEMBLEA FEDERALE

DELLA

CONFEDERAZIONE SVIZZERA,

visto il messaggio del Consiglio federale del 6 maggio 1949,

decreta :

Articolo unico.

All'Amministrazione federale delle poste, dei telegrafi e dei telefoni sono aperti, per l'acquisto di materiale, i seguenti crediti. Essi sono parte integrante del bilancio generale per il 1950 e devono esservi iscritti.

	Fr.
C. CONTO CAPITALE	32 589 800
II. Impianti d'esercizio	25 014 800
b. Linee ed apparecchi telefonici	24 614 800
c. Linee ed apparecchi della radiodiffusione	400 000
III. Beni mobili	7 575 000
b. Autoveicoli	7 575 000

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 17 giugno 1949.

Il Presidente: **Escher.**

Il Segretario: **Leimgruber.**

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 24 giugno 1949.

Il Presidente: **Wenk.**

Il Segretario: **Ch. Oser.**

Il Consiglio federale decreta:

Il decreto federale che precede sarà pubblicato nel *Foglio federale*.
Berna, 24 giugno 1949.

Per ordine del Consiglio federale svizzero,

Il Cancelliere della Confederazione:

Leimgruber.

Assemblea federale

La sessione estiva delle Camere federali si è chiusa il 24 giugno 1949.

La sessione autunnale si aprirà lunedì 19 settembre 1949.

Estratto delle risoluzioni del Consiglio federale

(Del 21 giugno 1949)

Il Consiglio federale ha assegnato un sussidio al Cantone Ticino per lavori di raggruppamento forestale nel Comune di Vogorno.

Il Consiglio federale ha concesso l'exequatur al signor Ramon Rodriguez Rivera, nominato Console di carriera del Cile a Ginevra, con giurisdizione su tutta la Svizzera.

(Del 24 giugno 1949)

Il signor Eduard Weber, dottore in legge e avvocato, da Bienne, finora segretario del Dipartimento federale delle poste e delle ferrovie, è stato nominato direttore generale dell'Amministrazione delle poste, dei telegrafi e dei telefoni.

(Del 28 giugno 1949)

Il signor Arthur Bratschi, da Bienne-Boujean, finora funzionario tecnico di 1. cl., è stato promosso II caposezione alla Divisione dei telegrafi e dei telefoni (Servizio del materiale e delle officine) della Direzione generale delle poste, dei telegrafi e dei telefoni.

Decreto federale concernente la concessione di assegni familiari ai lavoratori agricoli e ai contadini di montagna (Del 22 giugno 1949)

In	Bundesblatt
Dans	Feuille fédérale
In	Foglio federale
Jahr	1949
Année	
Anno	
Band	1
Volume	
Volume	
Heft	24
Cahier	
Numero	
Geschäftsnummer	---
Numéro d'objet	
Numero dell'oggetto	
Datum	30.06.1949
Date	
Data	
Seite	453-476
Page	
Pagina	
Ref. No	10 151 880

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.